

---

# **FCS, Fibrosi Cistica Svizzera**

---

## **Statuto**

Versione originale approvata all'Assemblea generale del 20 maggio 2006 a Berna.

1<sup>a</sup> Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 26 aprile 2008 a Berna.

2<sup>a</sup> Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 9 aprile 2016 a Berna.

3<sup>o</sup> Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale straordinaria 2020  
(votazione scritta dal 19 agosto 2020 all'11 settembre 2020)

## **Contenuto**

- I. Denominazione, sede e scopo**
- II. Membri e sostenitori**
- III. Organizzazione**
- IV. Finanze ed altre disposizioni**
- V. Disposizioni finali**

## I. Denominazione, sede e scopo

<b>Art. 1</b> <i>Denominazione, forma giuridica</i>	1	<p>Sotto la denominazione</p> <p>Cystische Fibrose Schweiz CFS</p> <p>Mucoviscidose Suisse MVS</p> <p>Fibrosi Cistica Svizzera FCS</p> <p>Cystic Fibrosis Switzerland CFS</p> <p>è costituita una società di utilità pubblica ai sensi degli art. 60 segg CC.</p>
<i>Sede</i>	2	<p>La FCS ha la sua sede presso la segreteria.</p>
<i>Carattere</i>	3	<p>La FCS s'intende quale suprema organizzazione svizzera delle persone affette da FC.</p>

<b>Art. 2</b> <i>Scopo</i>		<p>La FCS è una organizzazione nonprofit e persegue con il suo lavoro i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Promozione dell'iniziativa personale.</li> <li>b) Consulenza delle persone affette da FC, informazione e sostegno.</li> <li>c) Promozione della ricerca sulla causa e trattamento della FC.</li> <li>d) Intrattenere i contatti con le organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che perseguono obiettivi simili.</li> <li>e) Far conoscere la FC.</li> </ul>
-------------------------------	--	---

## II. Membri e sostenitori

<b>Art. 3</b> <i>Categorie di membri</i>	1	La FCS distingue tra le seguenti categorie di membri a) Membri singoli b) Membri collettivi c) Membri onorari
<i>Membri singoli</i>	2	Possono diventare membri singoli della FCS le persone fisiche che hanno compiuto il 16° anno d'età e che rispondono ai seguenti requisiti: a) Affette da FC b) Genitori e parenti di persone affette da FC c) Specialisti come per esempio medici, terapisti, assistenti sociali
<i>Membri collettivi</i>	3	Possono diventare membri collettivi le associazioni nazionali e cantonali e le persone con propria persona giuridica che hanno attinenza con la FCS o che sostengono i suoi interessi.
<i>Membri onorari</i>	4	Possono essere nominati membri onorari le persone che si sono prodigate per la consulenza dei malati di FC, per la ricerca sulla FC, oppure per la FCS come organizzazione.

<b>Art. 4</b> <i>Ammissione di membri</i>	1	a) I membri singoli sono ammessi dalla segreteria. b) I membri collettivi sono ammessi dal comitato. c) L'ammissione di membri singoli e collettivi può essere rifiutata senza motivazione.
<i>Nomina di membri onorari</i>	2	a) La nomina di membri onorari della FCS ha seguito tramite l'Assemblea generale su richiesta del comitato. b) I membri onorari sono esonerati da ogni obbligo finanziario verso la FCS.
<i>Diritti e doveri dei membri</i>	3	I membri della FCS hanno i seguenti diritti e doveri: a) Utilizzo di prestazioni della FCS b) Cooperazione nell'ambito dell'Assemblea generale (AG) c) Riconoscimento dello statuto della FCS e rispetto delle deliberazioni. d) Pagamento della quota sociale annua.
<i>Disdetta</i>	4	L'appartenenza di membro della FCS può essere disdetta per la fine di ogni anno solare. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto alla segreteria.

<i>Esclusione</i>	5	<p>Il comitato ha la facoltà d'escludere membri della FCS nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Se comprovato che abbiano agito contro gli interessi della FCS.</li><li>b) Se non soddisfano i loro obblighi finanziari verso la FCS.</li></ul>
<b>Art. 5</b> <i>Sostenitori</i>	1	<p>Possono diventare sostenitori della FCS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Le persone fisiche che vogliono sostenere la FCS.</li><li>b) Le persone giuridiche che non possono o vogliono diventare membri collettivi della FCS.</li></ul>
<i>Ammissione</i>	2	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Si diventa sostenitrice/sostenitore pagando un importo definito a discrezione dalla/o singola/o sostenitrice/tore. L'importo minimo è fissato dall'Assemblea generale.</li><li>b) Lo stato di sostenitrice/tore spira con il mancato pagamento.</li></ul>
<b>Art. 6</b> <i>Diritto al patrimonio dell'associazione</i>		<p>I membri uscenti o esclusi nonché i sostenitori non hanno alcun diritto al patrimonio della FCS.</p>

### III. Organizzazione

<b>Art. 7</b> <i>Organi</i>		Gli organi della FCS sono a) L'Assemblea generale b) L'Ufficio di revisione c) Il comitato d) Le commissioni e i gruppi di lavoro e) La segreteria
<b>Art. 8</b> <i>Assemblea generale</i>	1	L'Assemblea generale è l'organo supremo della FCS e si compone come segue dai a) Membri singoli b) Membri onorari c) Rappresentanti dei membri collettivi
<i>Diritto di voto</i>	2	a) I membri singoli e i membri onorari della FCS hanno diritto ad 1 voto ciascuno. b) I rappresentanti dei membri collettivi hanno voto consultivo. c) I membri del comitato e la direttrice / il direttore hanno voto consultivo e diritto di presentare istanza. d) Gli impiegati fissi della FCS non hanno diritto di voto anche se sono membri della FCS.
<i>Delega di voto</i>	3	a) La delega di voto è ammessa solo per i membri singoli. b) Una delega può essere tutelata solo dai membri singoli della FCS. Un membro singolo può tutelare al massimo 3 voti. c) I delegati devono legittimarsi mediante una delega scritta.
<i>Esecuzione</i>	4	L'Assemblea generale annuale ha luogo almeno una volta all'anno, ogni volta mezzo anno dopo la chiusura dell'anno contabile.
<i>Domande</i>	5	La FCS fa la differenza tra due differenti tipi di domande: a) Le domande da includere nell'ordine del giorno devono essere presentate al comitato, per iscritto e motivate, almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale. b) Le domande gli affari da trattare devono essere presentate al comitato, per iscritto e complete di motivazioni, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale.

<i>Convocazione</i>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.</li> <li>b) Alla convocazione sono da allegare l'ordine del giorno nonché le proposte e la documentazione relativa agli affari sui quali bisogna deliberare.</li> </ul>
<i>Assemblee generali straordinarie</i>	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato oppure da un quinto dei membri singoli.</li> <li>b) L'Assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro il termine di un mese dopo l'attuazione della domanda.</li> <li>c) La convocazione completa dell'ordine del giorno e della documentazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.</li> </ul>
<i>Compiti</i>	8	<p>L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'approvazione dell'immagine</li> <li>b) L'approvazione della pianificazione a media scadenza e della base finanziaria</li> <li>c) Approvazione del rapporto annuale</li> <li>d) Approvazione del conto annuale</li> <li>e) Approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione</li> <li>f) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale</li> <li>g) Discarico del comitato</li> <li>h) Fissazione delle quote sociali</li> <li>i) Elezione della presidenza (composta da un membro oppure due) e dei membri del comitato</li> <li>j) Elezione dell'ufficio di revisione</li> <li>k) Nomina dei membri onorari</li> <li>l) Elaborazione delle proposte dei membri</li> <li>m) Elaborazione dei ricorsi</li> <li>n) Approvazione delle revisioni dello statuto</li> <li>o) Scioglimento della FCS oppure unione con un'altra organizzazione</li> </ul>
<i>Presidenza delle sedute</i>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Le sedute dell'Assemblea generale sono dirette dalla presidenza.</li> <li>b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.</li> </ul>

<i>Capacità di deliberare , deliberazione</i>	10	<p>a) Ogni Assemblea generale convocata legalmente è capace di deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.</p> <p>b) Si può deliberare solo sugli affari citati sull'ordine del giorno.</p> <p>c) La deliberazione è realizzata mediante la semplice maggioranza dei voti dei membri presenti. La presidenza (che ha diritto a un voto) decide mediante voto decisivo nel caso di parità di voti.</p> <p>d) I cambiamenti dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti.</p> <p>e) Lo scioglimento della FCS oppure dell'unione della FCS con un'altra organizzazione richiede una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.</p> <p>f) Le elezioni vengono effettuate nel primo scrutinio con l'assoluta maggioranza dei voti presenti. In un ballottaggio vale la relativa maggioranza dei voti dati.</p> <p>g) Le votazioni ed elezioni avvengono apertamente. Votazioni ed elezioni segrete possono essere deliberate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei voti presenti.</p>
<i>Verbale</i>	11	Viene redatto un verbale sulle trattative, le deliberazioni e le elezioni dell'Assemblea.

<b>Art. 9</b> <i>Ufficio di revisione</i>	1	<p>a) L'Assemblea generale elegge una società fiduciaria professionale come ufficio di revisione.</p> <p>b) L'elezione vale per la durata di 1 anno in carica. La rielezione è possibile in modo illimitato.</p>
<i>Compiti</i>	2	<p>L'ufficio di revisione ha i seguenti compiti:</p> <p>a) Esame della contabilità, del bilancio e della consistenza patrimoniale.</p> <p>b) Redazione di un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale.</p> <p>c) Formulazione di domande all'Assemblea generale.</p>

<b>Art. 10</b> <i>Comitato</i>	1	<p>a) Il comitato è l'organo direttivo strategico della FCS.</p> <p>b) Esso si compone della presidenza e da altri quattro fino a sei membri.</p> <p>c) La direttrice / il direttore prende parte alle sedute del comitato con voto consultivo e diritto di presentare istanza.</p> <p>d) Il comitato si costituisce da sé ad eccezione della presidenza eletta/o dall'Assemblea generale.</p>
-----------------------------------	---	--



<i>Durata in carica</i>	2	<p>a) La durata in carica dei membri del comitato è di quattro anni. E' possibile una rielezione.</p> <p>b) Nel caso di dimissioni prima della fine della durata in carica viene eletta/o una/uno sostituta/to per il resto della durata in carica.</p>
<i>Compiti</i>	3	<p>Il comitato adempie i seguenti compiti:</p> <p>a) Approvazione del programma annuale</p> <p>b) Approvazione del budget annuale</p> <p>c) Elezione / disdetta della direttrice / del direttore</p> <p>d) Ammissione di membri collettivi</p> <p>e) Esclusione di membri singoli e collettivi</p> <p>f) Stipulazione di contratti che sono importanti per la FCS nell'ambito della politica associativa.</p> <p>g) Preparazione dell'Assemblea generale</p> <p>h) Comando/guida della/del direttrice/direttore</p> <p>i) Nomina, controllo e scioglimento di commissioni e di gruppi di lavoro</p> <p>j) Emanazione del regolamento per i gruppi regionali e di ulteriori regolamenti.</p> <p>k) Regolamento della facoltà di firma</p> <p>l) Rappresentanza della FCS verso l'esterno</p> <p>m) Adempimento di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo.</p>
<i>Presidenza delle sedute</i>	4	<p>a) La presidenza presiede le sedute del comitato.</p> <p>b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.</p>
<i>Deliberazione</i>	5	<p>a) Il comitato è in numero legale se almeno la metà dei membri è presente.</p> <p>b) Il comitato delibera con la semplice maggioranza dei membri di comitato presenti. In caso di parità di voti la presidenza (con diritto a un voto) ha il voto decisivo.</p> <p>c) La deliberazione mediante circolare è ammessa se nessun membro di comitato richiede la trattativa orale. Una deliberazione è realizzata se l'assoluta maggioranza di tutti i membri del comitato l'approva.</p>

<p><b>Art. 11</b> <i>Commissioni e gruppi di lavoro</i></p>	1	<p>a) Il comitato della FCS può costituire commissioni e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. Essi hanno la funzione di decisione e di preparazione preliminare all'attenzione del comitato.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composti di regola da 5 fino a 7 persone.</p> <p>c) Le commissioni hanno un carattere permanente. I membri sono eletti o confermati dal comitato ogni 4 anni.</p> <p>d) I gruppi di lavoro sono in principio a tempo determinato e vengono sciolti dopo l'adempimento dei loro compiti.</p>
<p><i>Doveri e collaborazione</i></p>	2	<p>a) Le commissioni ed i gruppi di lavoro concordano con il comitato un incarico formulato per iscritto.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono sostenuti nel loro lavoro dalla segreteria.</p> <p>c) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono tenuti a fare rapporto e a rendere conto al comitato.</p>
<p><b>Art. 12</b> <i>Segreteria</i></p>		<p>a) La segreteria è il centro operativo della FCS. Essa viene diretta dalla direttrice / dal direttore.</p> <p>b) La direttrice / il direttore sottostà al comitato della FCS nella forma della presidenza della FCS.</p> <p>c) I concreti compiti e competenze sono fissati in un separato regolamento interno.</p>
<p><b>Art. 13</b> <i>Gruppi regionali</i></p>		<p>a) La FCS è divisa a livello regionale in gruppi legalmente dipendenti.</p> <p>b) I membri singoli della FCS, in base al loro indirizzo, sono attribuiti al loro rispettivo gruppo regionale.</p> <p>c) Il comitato emana un regolamento separato per la gestione dei gruppi regionali.</p>

#### IV. Finanze ed altre disposizioni

<b>Art. 14</b> <i>Entrate</i>	Le più importanti fonti d'entrata della FCS sono: a) Entrate dai contratti di prestazioni b) Contributi della Confederazione c) Sovvenzioni da altre corporazioni pubblico-legali d) Contributi dei membri e) Utili da manifestazioni f) Utili patrimoniali g) Doni, donazioni, legati, sponsoring, contributi di sostenitori
<b>Art. 15</b> <i>Responsabilità</i>	La FCS risponde solo con il patrimonio della società. Ogni responsabilità personale è esclusa.
<b>Art. 16</b> <i>Anno d'esercizio</i>	L'anno d'esercizio corrisponde all'anno solare.
<b>Art. 17</b> <i>Foro competente</i>	Il foro competente è alla sede della segreteria.

## V. Disposizioni finali

<b>Art. 18</b> <i>Revisione dello statuto</i>	1	Le mutazioni dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
<i>Scioglimento, unione</i>	2	Lo scioglimento della FCS oppure l'unione con un'altra organizzazione richiedono una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.
<i>Trasferimento del patrimonio in caso di scioglimento</i>	3	In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno destinati ad un'altra persona giuridica esente dall'imposta poiché riconosciuta di utilità pubblica, con simili obiettivi e sede in Svizzera.
<i>Valida versione di lingua</i>	4	a) Tutte le versioni linguistiche del presente statuto sono equivalenti. b) In casi di dubbio, fa testo la versione tedesca di questo statuto.
<i>Ultime mutazioni</i>	5	Il presente statuto è stato approvato l'11 settembre 2020 ed entra in vigore immediatamente. Essi sostituiscono quelli del 26 aprile 2008 e del 9 aprile 2016.

Berna, 11 settembre 2020

Fibrosi Cistica Svizzera (FCS)



Reto Weibel  
Presidente



Peter Mendler  
Vicepresidente



Marco Buser  
Direttore